cds.TAR-FI.REGISTRO UFFICIALE.U.0001526.21-09-2022

acquistinretepa

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: 3196777

Offerta Economica relativa a

DESCRIZIONE RDO

Copia di Servizio di deposito e custodia in esterno fascicoli di causa definiti e servizi connessi

NUMERO RDO 3196777

Amministrazione titolare del procedimento

AMMINISTRAZIONE

TAR DELLA TOSCANA

CF AMMINISTRAZIONE 80045610484

Concorrente

FORMA DI PARTECIPAZIONE

Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. A)

RAGIONE SOCIALE / DENOMINAZIONE

CNI S.P.A.

PARTITA IVA

02115331007

TIPOLOGIA SOCIETARIA

SPA

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	14907,78

Elenco dichiarazioni abilitazione

DATA DI GENERAZIONE DOCUMENTO: 19/09/2022

Con riferimento alle procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR o dal PNC, l'operatore economico si impegna, in relazione al numero dei propri dipendenti, a produrre alle Amministrazioni, in sede di Richieste di Offerta e/o Trattativa Diretta, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito in L. n. 108/2021, così come meglio esplicitato nel Capitolato d'Oneri.	SI
Fatturato MEDIO annuo relativo alla prestazione di Servizi di "GESTIONE DEGLI ARCHIVI" realizzato negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione	3170000,00
Il sottoscritto Operatore Economico	dichiara sotto la propria responsabilità che le attività presenti nel proprio oggetto sociale ricomprendono una o più attività previste nella Categoria per cui viene richiesta l'Ammissione al Mercato Elettronico della P.A.
Possesso dei requisiti professionali richiamati dalla UNI 11536:2004	SI

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;

▪ che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;

▪ che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DEPOSITO E CUSTODIA IN ESTERNO DEI FASCICOLI DI CAUSA E DEI SERVIZI CONNESSI DEL T.A.R. PER LA TOSCANA
CIG. N. ZD637C573F;
****

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura concerne il deposito e la custodia in esterno di documentazione cartacea relativa ai fascicoli di causa definiti con sentenza o decreto decisorio dal T.A.R per la Toscana (di seguito anche "Tribunale") e i servizi connessi di consultazione su richiesta del committente e restituzione al termine del servizio, come di seguito meglio precisati.

ART. 1.1. - CONSISTENZA DELL'ARCHIVIO DI DEPOSITO DEL TRIBUNALE

La consistenza dell'archivio di deposito del Tribunale di cui esternalizzare il deposito e la custodia è la seguente:

fascicoli di causa relativi a ricorsi definiti con sentenza o decreto, negli anni dal 1991 al 2015 compresi, che occupano 2700 metri lineari attualmente custoditi dal Fornitore CNI S.p.A..

Si precisa che in relazione ai fascicoli definiti nell'anno 1991 (per un totale di 27,5 metri lineari) è, allo stato, in corso di approvazione da parte del Ministero della Cultura la proposta di scarto deliberata dalla Commissione di Sorveglianza sugli archivi e lo scarto documentale costituita presso il T.A.R.

La quantificazione di 2700 metri lineari resta ferma in virtù di compensazione tra i fascicoli oggetto dello scarto documentale e quelli che rientreranno in archivio a seguito di restituzione da parte del Consiglio di Stato dopo la definizione del giudizio di appello.

Si evidenzia, altresì che, allo stato, in corso di approvazione da parte del competente Ministero la proposta della suddetta Commissione di scarto dei fascicoli dei ricorsi definiti in primo grado senza che penda appello, dagli anni dal 1992 al 2011 compresi (per un totale di circa 2.349 metri lineari), subordinatamente all'assenso da parte del medesimo Ministero della modifica delle linee guida concernenti le procedure di scarto.

In considerazione di quanto sopra rappresentato, questa Amministrazione si riserva di recedere dal contratto anche parzialmente qualora e nella misura in cui sia approvata dal Ministero della Cultura la suddetta proposta di scarto relativa ai fascicoli dei ricorsi definiti dagli anni dal 1992 al 2011 compresi, secondo specifica precisata nel proseguio;

ART. 1.2. – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

In particolare il servizio ha ad oggetto le seguenti attività secondo le precisazioni di cui sopra:

A. **deposito e custodia** di complessivi **2700 metri lineari** di documentazione cartacea in locale idoneo e dotato di tutti i requisiti di legge, come dichiarato;

B. **consegna** al Tribunale di eventuali fascicoli per la consultazione entro 48 ore dalla richiesta; **il successivo ritiro** da parte del fornitore avverrà con periodicità semestrale o inferiore, ai fini della ricollocazione da parte della ditta presso il nuovo centro di archiviazione. Il recapito dei fascicoli, oggetto di richiesta da parte del Tribunale, sarà curato dalla ditta aggiudicataria, in modo tale da garantire la perfetta conservazione dei fascicoli e la necessaria riservatezza. **Deve essere assicurata la tracciabilità informatica di ogni singolo fascicolo gestito nell'ambito di detto servizio.**

C. **restituzione della documentazione al termine del contratto con predisposizione di bancali con scatole numerate a bocca di magazzino** e consegna dell'inventario aggiornato e di tutte le evidenze informatiche del sistema di catalogazione a disposizione del nuovo fornitore.

D. Le operazioni di materiale distruzione dei fascicoli definiti da oltre trent'anni, a seguito delle procedure di scarto degli atti d'archivio, a cura del T.A.R., ai sensi della normativa vigente, saranno eseguite a carico e cura del fornitore, su richiesta scritta dell'Amministrazione e senza oneri per l'Amministrazione stessa, e dovrà essere fornita breve relazione in ordine alle predette operazioni anche ai fini di riferire al competente Ministero.

In caso di approvazione della summenzionata proposta di scarto dei fascicoli definiti da oltre dieci anni (1992-2011) si procederà con apposite determinazioni dell'Amministrazione.

E. Aggiornamento dell'inventario informatico analitico per fascicolo, aggiornamento recante anche la specifica del numero complessivo dei fascicoli in deposito e del medesimo numero distinto per anno con indicazione dei metri lineari; consegna di detto inventario, in formato digitale, all'Amministrazione ogni volta che si renda necessario il predetto aggiornamento.

ART. 2 REQUISITI DEL FORNITORE

L'operatore economico affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) requisiti di ordine generale ex art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

b) requisiti di idoneità professionale ex art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016: iscrizione alla CCIAA per le attività oggetto del servizio in questione;

c) requisiti minimi di capacità economica e finanziaria ex art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016: sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;

d) capacità tecniche e professionali ex art. 83 del D. Lgs. n. 50 del 2016;

e) requisiti particolari per l'oggetto del contratto, concernenti anche i requisiti del locale destinato a nuovo centro di archiviazione.

Si rappresenta sin d'ora che questa Amministrazione è obbligata ad effettuare appositi controlli a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle autodichiarazioni presentate. Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto si provvederà alla risoluzione del

presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. Si procederà, inoltre, all'incameramento della cauzione definitiva, o, in alternativa, all'applicazione di una penale non inferiore al 10 per cento del valore del contratto. In ogni caso, la risoluzione del contratto di cui sopra e l'applicazione delle penali in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto non comporta acquiescenza alla segnalazione all'Anac ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente.

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO ED OBBLIGHI DEL FORNITORE

Il servizio dovrà essere eseguito da personale idoneo e qualificato, tenuto all'osservanza della normativa a tutela dei dati personali (tutela della privacy) e della normativa di tutela e conservazione del materiale documentale delle Amministrazioni dello Stato.

Il fornitore dovrà provvedere a sue cure e spese a tutto il materiale necessario, a tutte le attrezzature (compresi i contenitori, mezzi di trasporto etc...) ed al personale (compreso il personale di facchinaggio) occorrenti per la completa e perfetta esecuzione di tutti i servizi richiesti, ivi compresi accessi alla ZTL e quant'altro necessario a suo giudizio.

Tutto il materiale e le attrezzature resteranno di proprietà del fornitore e dovranno essere tenute in perfetto stato.

Si precisa che i fascicoli sono classificati per anno e per numero di sentenza o di decreto (dall'anno 2011 al 2015 compreso i ricorsi sono definiti con sentenza o decreto decisorio).

L'applicativo utilizzato per l'inventario e la gestione delle operazioni sopra precisate (il sistema adottato dovrà in ogni caso utilizzare procedure informatiche che assicurino la gestione di tutte le funzioni attinenti ai servizi oggetto del contratto) deve consentire l'accesso all'Amministrazione ed avere le caratteristiche della modularità, flessibilità, attualità, economicità, affidabilità e di apertura verso sistemi compatibili e deve esserne consentito l'utilizzo – specie per quanto concerne l'inventario aggiornato - anche al termine del contratto senza limitazioni o oneri per l'amministrazione o il nuovo gestore del servizio.

In qualunque momento l'Amministrazione potrà verificare, anche senza preavviso, le modalità di archiviazione, anche nei locali dell'aggiudicatario. Laddove si riscontrassero modalità tali da mettere a repentaglio la sicurezza dei fascicoli o tali da non rendere certa la loro rintracciabilità, il Tribunale potrà ordinare la sospensione dei lavori fino a quando la ditta non avrà adottato le misure necessarie ad eliminare le cause della sospensione, ovvero risolvere il contratto. In tali circostanze inoltre il Tribunale, in contraddittorio con il fornitore, stabilirà modalità e termini di sospensione della corresponsione del canone.

Il fornitore si impegna a designare, a suo totale carico ed onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato all'Amministrazione per iscritto. Il responsabile del servizio provvederà, per conto dell'appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito con il presente capitolato e sarà il naturale corrispondente del Responsabile del servizio per conto dell'Amministrazione.

Il fornitore si obbliga a custodire la documentazione con la massima diligenza, nel rispetto delle normative in materia di conservazione e tutela della documentazione cartacea dello Stato.

Il fornitore si obbliga, altresì, a possedere per tutta la durata del contratto idonea copertura assicurativa contro il rischio di deterioramento, distruzione, perdita dei documenti, con massimale minimo per ogni sinistro di Euro 500.000,00; nonché idonea copertura assicurativa contro il rischio di danni o inconvenienti causati al Tribunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione e dall'esecuzione del servizio stesso.

Il Fornitore si impegna ad osservare le norme di integrità di cui al Patto di Integrità Anticorruzione della Giustizia amministrativa e del Codice di comportamento dei dipendenti della Giustizia Amministrativa, allegati in MEPA, nonché le regole definite dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi derivanti dai citati documenti costituisce causa di risoluzione del contratto. Le dichiarazioni di cui al Patto di integrità devono essere sottoscritte dal fornitore.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI ADIBITI ALL'ARCHIVIAZIONE

Il locale della ditta adibito a nuovo Centro di archiviazione deve essere:

- dotato di valida ed efficace certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal competente Comando dei VV.FF. per la pertinente categoria ed attività, con un carico d'incendio adeguato per la quantità di documentazione oggetto del servizio;
- nella piena ed esclusiva disponibilità della ditta incaricata;
- dotato di impianti conformi alle norme e disposizioni in materia, finalizzate innanzitutto alla corretta e sicura conservazione della documentazione;
- dotato di tutte le caratteristiche di conformità alle vigenti norme in materia di tutela della riservatezza e dei dati personali, della sicurezza (D.Lgs. 81/2008), tutela archivistica e del patrimonio culturale, e dotati di tutte le attrezzature ed impianti specifici per garantire un servizio a regola d'arte;
- dotato di sistema antintrusione, di idonei sistemi di rilevazione dei fumi ed antincendio, di sistema di controlli ambientali e di controllo sugli accessi all'archivio di carattere fisico e logistico;
- idoneo all'utilizzo come archivio, avuto riguardo alla specifica destinazione d'uso;
- per tutti gli impianti di cui deve essere dotato il nuovo centro di archiviazione, il fornitore garantisce la regolare manutenzione;
- le predette caratteristiche del nuovo centro di archiviazione devono permanere per tutta la durata del contratto e per l'eventuale proroga tecnica.

ART. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto della presente procedura avrà durata di dodici mesi a decorrere dal 25 settembre 2022, senza rinnovo tacito e senza necessità di disdetta; l'Amministrazione si riserva di recedere parzialmente o totalmente dal contratto con un preavviso di 30 giorni.

Le operazioni di materiale distruzione dei fascicoli definiti da oltre trent'anni, a seguito delle procedure di scarto degli atti d'archivio, a cura del T.A.R., ai sensi della normativa vigente, saranno eseguite a carico e cura del fornitore, su richiesta scritta dell'Amministrazione e senza oneri per l'Amministrazione stessa, e dovrà essere fornita breve relazione in ordine alle predette operazioni anche ai fini di riferire al competente Ministero.

Prima della scadenza del contratto, la durata potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dall'Amministrazione, per garantire la continuità del servizio, per il solo tempo necessario all'individuazione del nuovo contraente (art. 106 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.); la proroga recherà la facoltà di recesso anticipato a favore dell'Amministrazione con preavviso di almeno trenta giorni.

La ditta aggiudicataria si obbliga a comunicare formalmente al Tribunale, con un anticipo di almeno 60 giorni, l'eventuale variazione del luogo di custodia dei fascicoli che dovranno, in ogni caso, rimanere all'interno dello Stato Italiano, anche ai fini di quanto disposto dal D. Lgs. n. 42/2004.

ART. 6 – IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO

L'importo complessivo dell'affidamento per un periodo di dodici mesi per il servizio di deposito e custodia di 2.700 ml di documentazione cartacea ammonta ad € 18.187,49 (€ 14.907,78 IVA esclusa), come da offerta economica del fornitore (acquisita al prot. 1470/2022):

- servizio di deposito e custodia: prezzo mensile per 1 metro lineare €. 0,1995 x 2.700 ml x 12 mesi = € 6.463,80 (IVA esclusa);
- restituzione della documentazione al termine del servizio e consegna dell'inventario aggiornato e di tutte le evidenze informatiche del sistema di catalogazione: prezzo al metro lineare € 3,1274 x 2.700 ml = € 8.443,98 (IVA esclusa);
- oltre al servizio di consultazione fascicoli (consultazione e ritiro, c.d. navetta) al prezzo per singolo fascicolo di € 61,00 (€ 50,00 Iva esclusa).

L'imposta di bollo è a carico del fornitore. I prezzi indicati in offerta si intendono fissi ed invariati per tutta la durata del contratto. Il corrispettivo offerto si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa alla fornitura.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto avrà luogo in forma elettronica secondo le regole del MEPA.

Si richiama, ove compatibile con la durata del contratto e la natura del contratto, nelle condizioni contrattuali la clausola che consente – al verificarsi di eventi eccezionali, imprevisti e imprevedibili – la revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo della medesima lettera a).

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

Il Fornitore dovrà produrre, entro la data di stipula del contratto, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 che si richiama. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 8 – SICUREZZA SUL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI

Il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e di retribuzione dei lavoratori dipendenti e si obbliga ad osservare le norme vigenti materia di sicurezza sul lavoro.

Non risulta allo stato necessario il DUVRI in quanto l'esecuzione del contratto avverrà prevalentemente in locali situati all'esterno del T.A.R.

ART. 9 – PAGAMENTI

La fatturazione è a cadenza semestrale e dovrà riguardare gli effettivi metri lineari di documentazione in deposito in considerazione degli scarti sopra precisati.

I prezzi indicati nell'offerta si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto e il corrispettivo complessivo si intende comprensivo di ogni onere o spesa relativa al servizio.

Il pagamento del prezzo sarà effettuato entro il termine di 60 gg. DRF, sulla base della fattura emessa dal Fornitore e previa verifica di regolarità del D.U.R.C. e della regolare esecuzione.

Il Codice Univoco Ufficio per la fatturazione elettronica è il seguente: ZJOGL9.

ART. 10 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI EX L. N. 136/2010

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 136/2010 e ss.mm.ii., da intendersi integralmente richiamato e trascritto, il Fornitore si impegna a rispettare tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e, nella sua qualità, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i sub-contraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 1'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Il Fornitore contraente è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura-UTG della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il Fornitore si obbliga ai sensi dell'art. 3, comma 7 a comunicare all'Amministrazione entro e non oltre 7 gg. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi e a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 11 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietata la cessione del contratto ed il subappalto, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, anche di una sola parte del servizio, pena la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni causati al Tribunale.

ART. 12 - INFORTUNI, DANNI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Il fornitore risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a sua completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Tribunale.

Il fornitore è responsabile di qualsiasi danno ed inconveniente causati al Tribunale od a terzi dal personale addetto al servizio e di ogni altro danno ed inconveniente dipendente dalla gestione e dall'esecuzione del servizio stesso.

Nell'esecuzione del servizio l'appaltatore sarà responsabile in via esclusiva per la perdita, distruzione o danno causato alla documentazione affidata.

ART. 13 – PENALI, RESPONSABILITA', CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

Si richiamano le Condizioni Generali di contratto di cui al Bando MePA pertinente.

Il Tribunale inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto di appalto qualora nel periodo di durata del contratto acquisisse, anche tramite l'Agenzia del Demanio competente per territorio o l'Archivio di Stato di Firenze, la disponibilità di locali, idonei ad ospitare la documentazione presente presso il centro di archiviazione della ditta aggiudicataria, anche in esecuzione dei piani di razionalizzazione del fabbisogno allocativo dell'Amministrazione.

Il Tribunale altresì si riserva in ogni momento di esercitare il diritto di recesso, dandone adeguata motivazione, nei seguenti casi:

a) per sopravvenuti gravi motivi di interesse pubblico;
b) mutamenti di carattere organizzativo, tali da modificare in modo sostanziale la tipologia del servizio;
c) mutamento del contesto normativo che impone un risparmio di spesa obbligatorio e che rende, dunque, incompatibile la prosecuzione del contratto;
d) nel caso previsto dall'art.1, comma 13, del D.L. 95/2012, convertito nella L n. 135/2012;
e) recesso anche parziale nel caso previsto dal punto 1.1. del presente capitolato (approvazione da parte del Ministero competente della proposta di scarto relativa ai fascicoli dei ricorsi definiti dagli anni dal 1992 al 2011 compresi);
f) l'Amministrazione si riserva in ogni caso di recedere totalmente o parzialmente con un preavviso di 30 giorni.

Il Tribunale inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora vengano meno per il fornitore i requisiti di cui agli artt. 80 e 83 D.Lgs. n. 50/2016.

Il Tribunale inoltre si riserva la facoltà di recedere dal contratto qualora non siano stipulate le polizze assicurative di cui all'art. 2 del presente capitolato speciale.

In caso di recesso del Tribunale, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni del contratto.

La violazione degli obblighi di cui al Patto di Integrità e degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16/04/2013, n. 62) e dal Codice di comportamento dei dipendenti della Giustizia amministrativa costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore rinuncia a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

ART. 14 – RISERVATEZZA

L'appaltatore si impegna ad indicare il proprio responsabile del trattamento dei dati personali e a rispettare il segreto d'ufficio e la riservatezza delle informazioni di cui egli ed i propri collaboratori siano venuti a conoscenza nell'adempimento delle prestazioni contrattuali, in rispetto a tutte le norme vigenti in materia di tutela della privacy e di protezione dei dati personali. L'accesso ai dati dei ricorsi contenuti nei fascicoli di causa deve essere strettamente limitato a quanto necessario per lo svolgimento del servizio.

Il fornitore sarà designato responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GPDR Regolamento (UE) 2016/679.

ART. 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al contratto ed alla liquidazione del prezzo e che non si potessero definire in via amministrativa, saranno devolute ai competenti organi giurisdizionali del Foro di Firenze.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati esclusivamente per la gestione del presente affidamento, stipula e ed esecuzione del contratto, nel rispetto delle norme di cui al di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

E' allegata in MEPA informativa ad hoc ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679.

ART. 17 CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 36 comma 1 D.Lgs 50/2016 si applica l'art. 50 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede, si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Contratto di cui al al bando "Servizi" del MePA, nonché nel capitolato tecnico MePA relativo ai "Servizi di Logistica (Traslochi, Facchinaggio, Movimentazione Merci, Magazzino, Gestione Archivi)", alla normativa in materia di contratti pubblici e contabilità pubblica, al D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.e ii., al Codice civile, alla normativa relativa allo specifico oggetto del contratto.

PUNTI DI CONTATTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Via Ricasoli, n. 40 – 50122 – Firenze. PEC: tarfi-economato@ga-cert.it;

tarfi-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Responsabile del Procedimento: dott. Nicola Mazzarelli, tel. 055.26730360, e-mail: n.mazzarelli@giustizia-amministrativa.it;

Firenze, il 16/09/2022

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Nicola Mazzarelli)

PER ACCETTAZIONE ESPRESSA e APPROVAZIONE PER ISCRITTO DI TUTTE LE CLAUSOLE DEL PRESENTE CAPITOLATO SPECIALE anche ai sensi dell'art. 1341 cod. civ.
Per il FORNITORE (legale rappresentante) _____